

SENT. N° 403/13
del 22/03/2013

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE

(Giudice il
05/03/2013)

riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Virginia SANGIUOLO - Presidente
Dott. Riccardo REALINI - Consigliere relatore
Dott. Angela LATELLA - Consigliere

Causa
Rep.
Cause in materia
di offerte pubbliche
di acquisto, di scambio
Oggetto è di vendita
(O.P.A., O.P.S., O.P.V.)

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento n.

R.G. promosso da

presso lo Studio dell'Avv.

Simona GOMBOLI, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Massimo CERNIGLIA del Foro di Roma e Giannantonio CHIAVELLI del Foro di Savona per procura a margine dell'atto di appello;

appellanti

nei confronti di

con sede in Savona in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Genova presso lo Studio dell'Avv. che la rappresenta e difende per procura in calce alla copia notificata dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;

appellata

CONCLUSIONI

Per gli appellanti: "A) In via principale e di merito

1. Accertare e dichiarare anche ai sensi dell'art. 1418 ss., 1429, 1439, 1394 e 1395, 1325 e 1346 del c.c., artt. 21 e 23 del D. Lgs. n. 58/1998, degli artt. 26, 27, 28, 29, 61 e 62 del Reg. Consob n. 11522/1998, nonché degli artt. 11 e 12 della Delibera CICR del 04/03/2003, la nullità, l'annullabilità, l'invalidità e l'inopponibilità agli attori dell'operazione per cui è causa, meglio descritta nella parte in fatto dell'atto di citazione;
2. conseguentemente e per l'effetto condannare la Banca convenuta alla restituzione, in favore degli attori, di quanto da essa indebitamente percepito a seguito dei fatti esposti nell'atto di citazione e nella successiva memoria attorea, per un importo pari ad € 25.124,78, oltre all'importo delle cedole che sino ad oggi sarebbero maturate e, comunque, oltre interessi e rivalutazione monetaria, anche ai sensi dell'art. 1224 c.c., in misura pari agli indici Istat o in misura pari ai rendimenti di BOT o CCT dal giorno dell'acquisto al saldo, o di quella somma che dovesse risultare dovuta a seguito della vendita dei titoli costituita dalla differenza tra la somma impiegata per l'acquisto del titolo e la somma realizzata con la vendita o l'attribuzione di titoli sostitutivi, oltre rivalutazione e interessi e, comunque, con condanna a quella somma ritenuta dovuta anche a seguito di valutazione equitativa;

B) in via subordinata ove ritenuta valida ed opponibile agli attori la negoziazione per cui è causa, e, comunque, in corso di causa nei limiti della ritenuta non validità ed opponibilità all'odierna parte attrice,

1. accertare e dichiarare, anche ex artt. 1218, 1228, 1710, 1711, 1712, 1856 c.c., nonché 1175, 1176, 2° comma e 1375 c.c., artt. 21 e 23 del D. Lgs. n. 58/1998, degli artt. 26, 27, 28, 29, 61 e 62 del Reg. Consob n. 11522/1998, nonché ex artt. 11 e 12 della Delibera CICR del 04/03/2003, la responsabilità, nonché il grave inadempimento della Banca convenuta in relazione alla negoziazione per cui è causa;
2. conseguentemente e, comunque, disporre, anche ex art. 1453 c.c., la risoluzione di tali accordi e/o di tali operazioni e, per l'effetto,
3. condannare la Banca alla restituzione, in favore degli attori, delle somme di cui al punto A-2);

C) in ogni caso, accertare e dichiarare che il comportamento della Banca convenuta ha integrato un illecito civile e, per l'effetto condannare quest'ultima al risarcimento dei danni nella misura di cui al punto A-2), ovvero nella misura ritenuta dovuta a seguito di valutazione equitativa;

D) In via del tutto subordinata e salvo gravame

1. accertare e dichiarare gli illeciti e le responsabilità tutte, contrattuali, precontrattuali ed extracontrattuali, anche ex artt. 1337, 1338, 2043, 2049, 2059, 1218, 1710, 1711, 1712, 1856 c.c., nonché 1175, 1176, 2° comma e 1375 c.c., artt. 21 e 23 del D. Lgs. n. 58/1998, degli artt. 26, 27, 28, 29, 61 e 62 del Reg. Consob n. 11522/1998, nonché ex artt. 11 e 12 della Delibera CICR del 04/03/2003, e 185 c.p. ascrivibili alla Banca convenuta, per le violazioni ed i fatti tutti esposti nell'atto di citazione e nella successiva memoria attorea;
2. conseguentemente e, comunque, condannare la Banca convenuta a risarcire agli attori le somme di cui al punto A-2), nonché i danni tutti patiti e patienti, patrimoniali e non patrimoniali, anche ex artt. 2, 41 e 47 Cost., 2059 c.c., 185, 640 e 646 c.p., da determinarsi anche equitativamente anche ex artt. 2056 e 1226 c.c., siccome derivanti dagli illeciti tutti identificati nell'atto di citazione e nella successiva memoria attorea, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno dal di del dovuto al saldo;

E) Con condanna di spese, competenze ed onorari del doppio grado del giudizio”.

Per l'appellata _____: "Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previa occorrendo ammissione dei capitoli per interrogatorio e testi sulle circostanze di cui in appresso, dichiarare inammissibile, improponibile e comunque respingere l'appello e le domande dei Sigg.ri

, con la conferma della sentenza impugnata e la completa assolutoria della

In via subordinata – e nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande proposte dagli attori – condannare questi ultimi alla restituzione dei titoli di cui trattasi, nonché alla restituzione degli interessi percepiti sui titoli stessi.

Ancora in subordine, statuire quanto meno il concorso di colpa degli attori, ex art. 1227 cod. civ. e, conseguentemente, addossare agli stessi la responsabilità per il suddetto concorso di colpa.

Vinte le spese e gli onorari di causa”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 6/24.11.2008 il Tribunale di Savona in composizione collegiale 1) respingeva le domande degli attori

I L dirette ad ottenere declaratoria di nullità del contratto di acquisto degli specificati titoli obbligazionari CIRIO per l'importo di euro 25.124,78 per violazione di norme del T.U.I.F. e del Regolamento CONSOB con condanna alla restituzione di tale somma oltre interessi legali, ed in subordine, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale della convenuta , la condanna di

quest'ultima al risarcimento di tutto danni eventualmente anche a titolo di responsabilità extracontrattuale, 2)condannava gli attori al rimborso delle spese processuali.

Avverso tale decisione proponevano appello dinanzi a questa Corte, con citazione notificata il 26.11.2009, i soccombenti attori, deducendo i motivi

- che il primo giudice aveva violato l'art. 112 c.p.c., omettendo di pronunciarsi sulla (dedotta con l'originaria citazione) nullità derivante dalla mancanza di un valido contratto di negoziazione in contrasto con la previsione del D. L.vo n. 415/1996 e del D. L.vo n. 58/1998 ;
- che la violazione dell'art. 112 c.p.c. era ravvisabile pure in relazione all'omessa pronuncia sulle questioni poste da essi attori circa la mancanza di dettagliate informazioni ai sensi dell'art. 28 Regolamento CONSOB;
- che ingiustamente il Tribunale aveva ritenuto che l'obbligo dell'atto scritto si riferisse solo al contratto-quadro e non anche al singolo ordine di negoziazione titoli impartito dal cliente;
- che errata era la motivazione della sentenza pure laddove aveva escluso la violazione dell'art. 29 Reg. CONSOB per omessa segnalazione dell'inadeguatezza della operazione d'investimento in bond CIRIO per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni;
- che contrariamente a quanto affermato dal Tribunale la Banca convenuta era altresì venuta meno al sussistente obbligo di informare gli investitori della situazione del titolo anche dopo l'investimento;
- che il primo giudice non aveva poi nemmeno esaminato e preso posizione sulla dedotta violazione dell'art. 26 lett. e) Reg. CONSOB per mancata consegna al cliente dell' "offering circular" e cioè del prospetto informativo relativo all'emissione del titolo ordinato;
- che, pertanto, il giudice avrebbe dovuto ritenere sussistente la dedotta nullità del contratto per violazione di norme imperative di legge e di regolamento;
- che il Tribunale avrebbe dovuto quanto meno pronunciare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta.

Gli appellanti chiedevano quindi, in integrale riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande dispiagate dinanzi al Tribunale, con vittoria delle spese processuali dei due gradi.

L'appellata , costituitasi, instava per il rigetto del gravame avversario siccome del tutto infondato, eccependo che la sentenza del Tribunale, esente dalle censure mosse dalla appellante, meritava conferma ed insistendo, per il denegato caso di accoglimento del gravame avversario, nella originaria domanda riconvenzionale per la condanna degli attori alla restituzione dei titoli in questione e degli interessi percepiti sugli stessi titoli.

Infine all'udienza collegiale in data 27.9.2012 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e la Difesa della appellata anticipava la richiesta di discussione orale.

Alla scadenza dei termini ex art. 352 c. 1 c.p.c. tale richiesta era riproposta e la discussione orale si teneva all'udienza collegiale in data 28.2.2013.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non risultano fondati i motivi di gravame con cui la Difesa degli appellanti

assume che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità del contratto di acquisto di obbligazioni CIRIO HOLDING 6,25% 04 per il valore nominale di euro 25.000,00 di cui al fissato bollato in data 5.2.2001 emesso dalla
, considerato

1. che non può in primo luogo validamente ritenersi che al momento dell'operazione d'investimento suddetta mancasse un valido contratto di negoziazione tra le parti, posto che a) è pacifico che i correntisti avessero sottoscritto con la
– Dipendenza di contratto di negoziazione di valori mobiliari in data 18.7.1996, b) la circostanza che detto contratto non potesse logicamente contenere riferimenti alle disposizioni in tema di "contratto quadro" introdotte successivamente alla sua stipulazione dal D. L.vo n. 415/1996 e dal T.U.I.F. di cui al D.L.vo n. 58/1998 non può affatto condurre alla conclusione dell'invalidità del contratto quadro sottoscritto dalle parti, essendo evidente che esso non poteva che fare riferimento alle regole normative vigenti all'epoca della sua stipulazione, che successive innovazioni legislative in materia andavano automaticamente, pure in base ai principi generali in tema di successione delle leggi nel tempo, ad integrare la regolamentazione giuridica del rapporto contrattuale e che sussisteva dunque, al momento della singola operazione d'investimento in contestazione, un "contratto quadro" scritto (con consegna di un esemplare al cliente) riconducibile alla previsione dell'art. 18 D.L.vo n. 415/1996 e d'art. 23 T.U.I.F. di cui al D.L.vo n. 58/1998;
2. che nemmeno può validamente ritenersi che l'operazione d'investimento in questione non derivasse da uno specifico ordine impartito dai correntisti
, ove si tenga conto che a) essi ricevettero conferma scritta dell'esecuzione del loro ordine di acquisto di bond CIRIO HOLDING 6,25% con scadenza al 2004 (vedasi fissato bollato 5.2.2001 dagli stessi originari attori prodotti) e godono dell'inserzione di tale acquisto nel loro portafoglio titoli per anni senza mai negare la paternità dell'ordine, salvo ad attivarsi giudizialmente nell'anno 2006 dopo il default del Gruppo CIRIO;
3. che nella specie paiono inconferenti i richiami agli obblighi spettanti al soggetto partecipante all'emissione di titoli e ad operazioni di sollecitazione all'investimento, posto che a) premesso che il rapporto contrattuale oggetto di contestazione risaliva all'anno 2001 e quindi si era svolto prima del recepimento delle direttive comunitarie n.39/2004 e n. 73/2006 (c.d. direttiva MIFID) poi integrate nel regolamento n. 1283/2006 e che di conseguenza occorre fare riferimento, rispetto al caso concreto, alla disciplina dettata dal T.U.I.F. (D.L.vo n. 58/1998) e dal Regolamento CONSOB vigente prima delle modifiche di adattamento alle suindicate nuove direttive, è agevole osservare, in conformità alle statuizioni di assai recente ed autorevole pronuncia di legittimità (Cass. Civ. n. 18039/2012), la netta distinzione tra la figura della "sollecitazione all'investimento" disegnata dall'art. 94 T.U.I.F. e quella dei "servizi d'investimento" disegnata dall'art. 1 c. 5 T.U.I.F., servizi ricomprendenti l'attività di "negoziazione" (per conto proprio o di terzi) e di "ricezione e trasmissione degli ordini", b) tale distinzione e la riconducibilità alla negoziazione su base individuale dell'operazione con cui un cliente acquistava dei titoli dalla banca/intermediaria finanziaria, come affermato dalla Suprema Corte nella menzionata pronuncia, restano pur nell'ipotesi in cui la banca, quale investitore professionale, avesse acquistato i suddetti titoli proprio allo scopo di rivenderli subito ai risparmiatori mediante negoziazioni effettuate in maniera massiccia e sistematica, prima che i titoli venissero emessi ufficialmente ("grey market" è infatti il "mercato grigio" anteriore al momento di emissione ufficiale di un

- bond nel quale mercato tuttavia tale bond è già oggetto di negoziazioni), con l'effetto di trasferire sulla clientela il rischio del collocamento (unitamente a quello dell'insolvenza del soggetto emittente), atteso che anche in tale caso non è escluso ed anzi è confermato che *"...si sia trattato pur sempre di negoziazioni su base individuale, rispetto alle quali la tutela del risparmiatore si realizza sul piano degli obblighi informativi in capo all'intermediario, anche in funzione preventiva rispetto a possibili conflitti di interesse in cui quest'ultimo potrebbe trovarsi"* (sent. cit.);
4. che con riferimento poi alla doglianza degli appellanti relativa all'affermata violazione dell' "obbligo informativo dopo l'acquisto", basti osservare che l'obbligo informativo della banca riguardava solo la fase "prodromica" all'esecuzione dell'ordine di acquisto impartito dal cliente (obbligo che, come si dirà in seguito, nel caso concreto non può dirsi soddisfatto) trattandosi semplicemente di negoziazione di titoli già emessi da altri e non certo di sollecitazione all'investimento ex art. 94 T.U.I.F. n. 58/1998 e non esistendo in base al T.U.I.F. n. 58/1998 ed al regolamento attuativo per le operazioni di negoziazione e custodia titoli l'obbligo di tenere informato il cliente sull'andamento di mercato dell'investimento effettuato, obbligo sussistente invece per i rapporti di c.d. "gestione patrimoniale";
 5. che quando la banca incorra in violazione degli obblighi informativi ex lege a carico dei prestatori dei servizi di investimento finanziario ed in favore dei clienti, tale inadempimento espresso in occasione della e relativo alla singola operazione contrattuale di investimento integra responsabilità contrattuale giustificativa della risoluzione di tal contratto (Cass. Civ. Sez. Un. n. 26725/19.12.2007) e non certo della pronuncia di nullità dello stesso contratto, invocata invece in via principale dagli attori/appellanti,

Paiono invece fondate le doglianze dei predetti assunti la responsabilità contrattuale della Banca per inadempimento dell'obbligo informativo nei confronti del cliente al momento della stipulazione dell'operazione d'investimento, considerato

1. che il primo giudice superava assai superficialmente (tanto da equivocare persino sulla qualità del titolo obbligazionario oggetto dell'operazione d'investimento in contestazione e sull'unicità dell'operazione in contestazione, scrivendo il Tribunale di titoli obbligazionari PARMALAT anziché CIRIO e di una pluralità di acquisti in contestazione mentre si trattava solo del singolo acquisto di obbligazioni CIRIO per il valore nominale di euro 25.000,00 avvenuto il 5.2.2001) tale questione, affermando in sostanza che a) nel sottoscrivere il contratto quadro i correntisti non avevano inteso fornire informazioni sulla loro situazione finanziaria e sugli obiettivi d'investimento, b) l'investimento in questione era frutto di una autonoma scelta dei clienti e non certo di un'imposizione della banca, c) tali clienti, come dimostrato dal loro portafogli titoli, manifestavano come propria l'esigenza di realizzare *"...una forte remunerazione del proprio risparmio"*, d) tali clienti erano consapevoli delle loro scelte d'investimento e dei correlativi rischi e non certo degli sprovveduti in materia;
2. che siffatto ragionamento del Tribunale non può essere condiviso, posto che a) in primo luogo, come più volte ribadito dalla Suprema Corte (da ultimo Cass. Civ. n. 18039/2012), l'intermediario non è esonerato dall'obbligo di valutare, nella fase esecutiva del rapporto, l'adeguatezza dell'operazione nel caso in cui l'investitore, nel contratto-quadro, si sia rifiutato di fornire le informazioni sui propri obiettivi di investimento e sulla propria propensione al rischio, nel quale caso tale valutazione va condotta, in base ai principi generali di correttezza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui l'intermediario sia in possesso come, ad esempio, l'età, la professione, la presumibile propensione al rischio alla luce delle operazioni

pregresse e abituali, la situazione di mercato, b) in secondo luogo l'obbligo dell'intermediario di assumere le informazioni è strumentale all'adempimento del suo obbligo di fornire allo stesso investitore, prima di effettuare qualunque operazione, un'informazione adeguata in concreto che soddisfi le specifiche esigenze del singolo rapporto nella fase esecutiva, tanto che ad un'operazione non adeguata può darsi corso solo a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (Cass. Civ. n. 22147/2010), c) in terzo luogo le circostanze che il cliente abitualmente investa in titoli finanziari e/o abbia precedentemente acquistato altri titoli ad elevato rischio non bastano a renderlo "investitore qualificato" ai sensi della normativa regolamentare dettata dalla CONSOB (Cass. Civ. n. 17340/2008, n. 22147/2010) e non dispensano certamente l'intermediario dall'adempimento dell'obbligo informativo posto a suo carico dalla legge;

3. che pare poi evidente l'incongruità delle sopra sintetizzate affermazioni del Tribunale, laddove in pratica finalizzate ad escludere un inadempimento della Banca all'obbligo informativo, essendo evidente che, portando alle logiche conseguenze le affermazioni del primo giudice, dovrebbe giungersi alla paradossale ed inammissibile conclusione che il contenuto dell'obbligo informativo a carico dell'intermediario sia inversamente proporzionale al grado di rischiosità del titolo "trattato" con il cliente, in quanto alla maggiore rischiosità del titolo dovrebbe corrispondere una maggiore autonoma consapevolezza di ciò da parte del cliente e quindi, di conseguenza, una minore esigenza informativa da parte dell'intermediario;
4. che va, inoltre, osservato che a) ai sensi dell'art. 23 c. 6 del T.U.I.F. "...nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta", b) la Suprema Corte ha avuto in più occasioni modo di chiarire le modalità di ripartizione dell'onere della prova in tale materia, spettando all'investitore di allegare l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal T.U.I.F. e dalla normativa secondaria, nonchè di fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, spettando invece all'intermediario di provare sia di avere adempiuto delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, affermate come inadempite dalla controparte, sia, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta (Cass. Civ. n. 3773/2009, n. 22147/2010);
5. che, proprio riportando l'onere della prova nei giusti termini, è agevole constatare come nel caso concreto non vi sia nessuna prova che la Banca avesse dato informazioni ed in particolare adeguate informazioni ai clienti in adempimento delle previsioni di cui all'art. 29 comma 3 Delibera CONSOB 1.7.1998 n. 11522, (secondo cui, prima di dare attuazione ad un ordine, ancorchè scritto, l'intermediario finanziario ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali ed alla situazione finanziaria del cliente -Cass. Civ. n. 22147/2010, n. 17340/2008) e di cui al T.U.I.F. (D.L.vo n. 58/1998) che all'art. 21 comma 1 lett. b) stabilisce che nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento i soggetti abilitati devono "...acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati";
6. che, in proposito, emerge difatti che a) intanto la convenuta Banca non ha dedotto alcun mezzo di prova orale specificamente diretto a dimostrare che in occasione

dell'ordine d'investimento in questione essa avesse fornito informazioni ed in particolare concrete ed adeguate informazioni sulla tipologia dell'investimento e sul suo prevedibile rischio in relazione anche alla caratteristiche personali ed alla situazione finanziaria dei clienti, b) l'unico capitolo di prova orale, tra quelli articolati dall'originaria convenuta, vagamente riconducibile al profilo riguardante l'informazione del cliente ha contenuto (*"Vero che gli attori erano al corrente dei motivi degli elevati rendimenti dei titoli Cirio per cui è causa ed in particolare che tali elevati rendimenti comportavano un rischio più elevato rispetto, ad esempio, ai titoli di Stato ed alle obbligazioni"* -vedasi capitolo n. 13 ritrascritto nelle conclusioni della comparsa di risposta in secondo grado dell'appellata .) in pratica autolesivo poiché, lungi dal dedurre che il personale della avesse informato i clienti sulle caratteristiche e sui rischi dei bond CIRIO oggetto dell'ordine, attribuisce ai clienti come consapevolezza loro propria – e non infusa dal personale della – i *"... motivi degli elevati rendimenti dei titoli Cirio..."* e si limita ad operare una facile equivalenza tra maggiore redditività di un titolo e sua maggiore rischiosità, senza minimamente fare riferimento ad un qualche adempimento di obbligo informativo da parte della nei confronti dei clienti

7. che persino le clausole di stile (con cui la banca dà atto di aver fornito ai clienti le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del grado di rischiosità dell'operazione) prestampate sui moduli d'ordine immediatamente prima dello spazio destinato alla sottoscrizione dei clienti non possono affatto reputarsi sufficienti a dimostrare l'adempimento dell'obbligo informativo a carico della banca, solo che si consideri che, prima, la Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 306/2009 poi, soprattutto, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 11412/2012 reiettiva del ricorso della S.p.a BANCA avverso la prima sentenza, hanno motivatamente escluso che tali clausole fossero idonee a dimostrare l'assolvimento degli obblighi informativi a carico della Banca intermediaria in base alla legge;
8. che in particolare la Suprema Corte, con la succitata decisione, ha convincentemente osservato che l'adempimento dell'obbligo informativo in questione *"...è accertabile e valutabile esclusivamente sulla base delle concrete informazioni, relative al singolo contratto, fornite al cliente"*, che *"...le norme parametro evidenziano un contenuto dinamico di tale obbligo che accompagna l'investitore nella scelta finale e che, conseguentemente, non è riconducibile ad una generica dichiarazione di conoscenza, non riferibile al contenuto dell'operazione"*, che una dichiarazione sottoscritta del cliente sul modulo prestampato relativo all'ordine d'investimento, non può affatto essere qualificata come confessione stragiudiziale, che *"...l'adempimento di un obbligo informativo in un settore negoziale quale quello dell'intermediazione finanziaria (o nelle prestazioni medico-sanitarie) non può mai essere dimostrato mediante la sottoscrizione di dichiarazioni generiche, unilateralmente predeterminate e predisposte in via generale e modulare, essendo necessaria l'allegazione e la prova del contenuto e delle concrete modalità di trasmissione e conoscenza delle informazioni relative alla specifica operazione proposta"*;
9. che, dunque, mentre è indubbio (mancando nella fattispecie alcuna idonea deduzione istruttoria al riguardo) che l'odierna appellata è del tutto venuta meno all'onere di provare l'adempimento da parte sua degli obblighi informativi che le facevano carico verso i clienti prima di dar corso all'ordine d'investimento in questione, risulta altrettanto indubbio che l'oggetto di tale ordine imponeva alla un elevato e particolare obbligo informativo, ove si tenga

conto che, come ben evidenziato nella suindicata sentenza della Corte di Appello di Firenze sulla base di fatti "prossimi alla notorietà pubblica", a) il Gruppo CIRIO aveva un alto indebitamento con il sistema bancario e nell'anno 2000 aveva registrato il peggior esercizio dal 1997 con un debito lordo di oltre due miliardi di euro ed un debito netto pari a circa 766 milioni di euro, b) l'emissione verso la metà del 2000 di 150 milioni di euro da parte della Società CIRIO FINANCE LUXEMBURG era finalizzata proprio a ridurre l'esposizione debitoria verso le banche giunta a livelli insostenibili, giudicati inaccettabili appunto dalle banche creditrici, esposizione che queste ultime cercavano così di spostare (per quanto riguardava il lato "attivo" del creditore) in capo ai piccoli risparmiatori, indirizzandoli, per l'appunto, all'acquisto di bond CIRIO, c) l'andamento dell'indebitamento in euro del Gruppo CIRIO era da anni in progressione inarrestabile (euro 651 milioni circa nel 1997, euro un miliardo e 471 milioni circa nel 1998, euro un miliardo e 821 milioni circa nel 1999, euro due miliardi e 311 milioni circa nel 2000, euro due miliardi e 546 milioni circa nel 2001, con un incremento di circa il 300% in un solo quadriennio), e) in siffatto quadro è palese che una banca prima di "piazzare" tranches di essi titoli negli anni suddetti alla clientela dei risparmiatori, avrebbe dovuto, per adempiere correttamente l'obbligo informativo a suo carico in caso di operazioni di investimento in bond CIRIO, quantomeno informare preventivamente e chiaramente detta clientela del rilevante indebitamento bancario del Gruppo CIRIO, della (non certo remota) possibilità che esso indebitamento si traducesse col tempo in uno stato di insolvenza della Società emittente i titoli;

10. che, come osservato nella summenzionata sentenza della Corte di Appello di Firenze, l'insolvenza del Gruppo CIRIO riconosciuta dal suo presidente S C nel novembre 2002, non poteva certo reputarsi un fulmine a cielo sereno ma un evento prevedibile in base all'andamento economico-finanziario del Gruppo ed al quale evento le banche creditrici di tale Gruppo si erano "preparate", pure "scaricando" sulla clientela (e soprattutto su quella formata da piccoli risparmiatori) parte dei titoli della CIRIO detenuti nel portafoglio di esse banche;
11. che, in ultima analisi, mentre l'operazione d'investimento in questione, per il suo contenuto e per il fatto che era avvenuta nel 2001 quindi non lontano della più critica fase di indebitamento e di insolvenza del Gruppo CIRIO esplosa con il default tra il 2002 ed il 2003, richiedeva una corretta ed adeguata informazione preventiva ai clienti da parte della , quest'ultima non ha affatto provato, né dedotto mezzi idonei a provare che i clienti avessero ricevuto una qualche informazione (e tantomeno una definibile corretta ed adeguata) prima che l'ordine in questione fosse eseguito;
12. che, pertanto, le conclusioni del Tribunale non ravvisanti alcun inadempimento da parte della agli obblighi informativi nei confronti dei clienti in ordine alla menzionata operazione d'investimento risultano prive di riscontro probatorio ed anzi smentite dalle risultanze processuali.

Tale risultante totale omissione informativa, in un contesto in cui l'obbligo informativo a carico dell'intermediario finanziario sussiste per legge e deve essere assolto in relazione al profilo di investitore del cliente, alla sua situazione finanziaria ed alle caratteristiche del prodotto finanziario oggetto di acquisto, si manifesta dunque sufficiente a determinare l'inadempimento contrattuale della (inadempimento sicuramente di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c. avuto riguardo all'interesse dell'altro contraente, posto che l'assolvimento dell'obbligo informativo avrebbe potuto indirizzare la scelta del cliente verso altri, meno rischiosi prodotti finanziari) e di per sé a giustificare la risoluzione del contratto con cui venne effettuato l'acquisto dei bond CIRIO.

comportante per gli investitori la perdita del capitale investito per effetto del successivo default del Gruppo CIRIO.

Si impongono pertanto le constatazioni che a) la banca venditrice dei bond CIRIO ai sopra indicate norme a carico dei prestatori dei servizi di investimento finanziario ed in favore dei clienti, b) tale inadempimento espresso in occasione del e relativo alla singola operazione contrattuale d'investimento più sopra specificata integra responsabilità contrattuale giustificativa della risoluzione di tal contratto (Cass. Civ. Sez. Un. n. 26725/19.12.2007, Cass. Civ. n. 11412/2012) e del risarcimento dei danni e non certo della pronuncia di nullità dello stesso contratto, invocata invece in via principale dagli attori/appellanti, c) in accoglimento della domanda subordinata di essa parte ed in integrale riforma dell'impugnata sentenza, va allora dichiarato risolto, per inadempimento della HOLDING 6,25% 2004 per il valore nominale di euro 25.000,00 intervenuto il 5.2.2001 tra detta ed i e la prima va condannata alla restituzione, in favore dei secondi, della somma di euro 25.124,78 (prezzo complessivo sborsato per l'acquisto come risultante dal fissato bollato di "eseguito"), oltre, trattandosi di debito di valuta, agli interessi legali dal giorno 15.2.2001 (giorno di valuta per l'addebito sul conto corrente dei clienti del prezzo di acquisto dei bond de quibus) sino al saldo.

Non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria degli appellanti, posto che a) essi non hanno dimostrato l'esistenza di alcun specifico detrimento patrimoniale da considerarsi ulteriore rispetto all'esborso del prezzo per l'acquisto dei titoli in questione, b) gli appellanti dimenticano che i bond CIRIO de quibus hanno comunque loro assicurato nel febbraio 2002 (vedansi produzioni dell'originaria convenuta) una cedola di oltre mille euro di interessi (che non devono essere restituiti alla attesi i principi in tema di possesso in buona fede dei frutti civili), c) la banca intermediatrice finanziaria, quand'anche responsabile di inadempimenti nei confronti del cliente al momento dell'ordine, non può essere scambiata con un'assicuratrice dell'investimento tenuta a garantirne la piena fruttuosità quando esso si riveli infausto, ma resta, quando responsabile di inadempimenti, tenuta a restituire le somme incamerate e non certo ad assicurare i rendimenti che un diverso e più proficuo investimento avrebbero potuto permettere.

Attesi gli effetti retroattivi di cui all'art. 1458 c.c., va accolta la originaria e ribadita domanda riconvenzionale subordinata della convenuta per la condanna degli attori/appellanti alla restituzione, in favore della , dei titoli obbligazionari oggetto del contratto risolto.

Non può invece essere accolta l'ulteriore domanda riconvenzionale subordinata della convenuta per la condanna degli attori alla restituzione degli interessi percepiti su tale investimento (cedola di euro 1.367,06 maturata nel febbraio 2002 ed accreditata ai correntisti), posto che, dovendosi ricondurre alla figura del possessore di buona fede l'investitore che gode dei frutti del suo investimento prima che emergano inadempimenti contrattuali dell'intermediario finanziario relativi all'operazione d'investimento e che il primo proponga correlative domande giudiziali verso il secondo, risulta nella specie applicabile l'art. 1148 c.c. e deve quindi escludersi che, in caso di risoluzione del suddetto contratto di negoziazione, l'investitore debba restituire i frutti maturati anteriormente alla domanda giudiziale riconvenzionale per le restituzioni.

Per il principio della soccombenza le spese dei due gradi vanno poste a carico della odierna appellata e liquidate, quanto al primo grado, adeguandosi all'orientamento

espresso dalla Suprema Corte con le recenti pronunce nn. 17405/2012, 17406/2012, in base alla Tariffa previgente, mentre, quanto al secondo grado, in conformità alla previsione del Decr. Min. Giust. n. 140/2012, con riferimento alle fasi di studio, introduzione e decisione.

P. Q. M.

La Corte di Appello

Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando;

In riforma della sentenza fra le parti pronunciata in data 6/24.11.2008 dal Tribunale di Savona in composizione collegiale ed in accoglimento dell'appello di

Dichiara la risoluzione, per inadempimento della _____, del contratto di compravendita di obbligazioni CIRIO HOLDING 6,25% 2004 per il valore nominale di euro 25.000,00 intervenuto il 5.2.2001 tra detta _____ ed i suindicati appellanti,

Dichiara tenuta e condanna l'odierna appellata alla restituzione, in favore degli appellanti, della somma di euro 25.124,78, oltre agli interessi legali dal giorno 15.2.2001 sino al saldo;


Respinge nel resto l'appello in esame;

Dichiara tenuti e condanna gli appellanti alla restituzione, in favore della appellata Società, dei titoli obbligazionari oggetto del contratto risolto;

Condanna la Società appellata al rimborso, in favore degli appellanti, delle spese processuali, liquidate quanto al primo grado in euro 1.300,00 per diritti, euro 2.300,00 per onorari, euro 550,00 per esborsi documentati, quanto al secondo grado in euro 2.700,00 per compensi di avvocato ed in euro 190,00 per esborsi documentati, oltre, per entrambi i gradi, agli accessori di legge.

Genova, 5 Marzo 2013.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



CORTE DI APPELLO
Deposito in Cancelleria
22 MAR 2013
M. CRESINA OLGESE
CANCELLIERE